

**STATUTO**  
**DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**"G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO -**  
**SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione **"G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

**ART. 2 - SEDE**

La Società ha la propria sede legale in Ponzone (AL).  
Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

**ART. 3 - DURATA**

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**ART. 4 - OGGETTO**

La società, che è senza scopo di lucro, ha la finalità di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, come di seguito definito, con particolare riguardo alle attività agricole, agroalimentari, artigianali, turistiche e culturali in esso presenti, nonché alla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale e all'incremento della qualità della vita. L'area di competenza della società comprende il territorio amministrativo dei seguenti Enti:

- Unione Montana ALTO MONFERRATO ALERAMICO;
- Unione Montana DAL TOBBIO ALLA COLMA;
- Unione Montana SUOL D'ALERAMO;
- Unione Montana TRA LANGA E ALTO MONFERRATO;
- Unione Montana LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA;
- Comune di Acqui Terme, una porzione;
- Comune di Alice Bel Colle;
- Comune di Morsasco;
- Comune di Ovada, una porzione;
- Comune di Ricaldone;
- Comune di Strevi;
- Comune di Trisobbio;
- Comune di Carpeneto;
- Comune di Cassine;
- Comune di Castel Rocchero;
- Comune di Castelletto d'Orba;
- Comune di Orsara Bormida;
- Comune di Rivalta Bormida;
- Comune di Rocca Grimalda;
- Comune di Sessame;

- Comune di Silvano d'Orba;
- Comune di Cremolino;
- Comune di Gamalero;
- Comune di Castelnuovo Bormida;
- Comune di Montaldo Bormida;
- altri eventuali Comuni che dovessero fuoriuscire dalle unioni montane a seguito della L.R. 3/2023 art. 119-120.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la società potrà:

- a) promuovere interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio, la sperimentazione di attività agricole, la costituzione di distretti legati allo sviluppo e alla tutela dei marchi di qualità, la formazione professionale dei giovani e la riqualificazione professionale, la promozione del turismo e della cultura, lo sviluppo delle attività artigianali e delle piccole aziende locali, il collocamento sul mercato dei prodotti agro-alimentari locali e il miglioramento tecnologico di tutta l'imprenditoria del settore, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- b) partecipare alla rete Leader di carattere transregionale e transnazionale;
- c) avviare iniziative dirette a incrementare l'occupazione e a rendere competitive e produttive le attività tradizionali soggette a crisi, se confrontate con le stesse attività su altre aree Europee, a causa dell'insufficienza di mezzi e informazione;
- d) predisporre strumenti programmatici e progettuali tramite i quali reperire contributi e finanziamenti a scala locale, regionale, nazionale e comunitario che concorrano al raggiungimento dello scopo societario;
- e) gestire i finanziamenti ricevuti dandone in sorte le relative somme ai soggetti destinatari individuati;
- f) assumere partecipazioni in qualsiasi organismo societario, consorzio, associazione, ente e organizzazione avente come scopo lo sviluppo di attività agricole e forestali, di produzione agroalimentare, ovvero istituiti al fine di qualificare e migliorare la commercializzazione di prodotti agricoli e di produzioni legate all'agricoltura ed all'artigianato, ovvero aventi per oggetto lo sviluppo sotto qualsiasi forma del turismo, della cultura e del ripristino dell'ecosistema delle aree di intervento; potrà altresì assumere partecipazioni o aderire a organizzazioni di qualsiasi tipo la cui finalità sia il potenziamento e il miglioramento della qualità della vita nell'area di sua competenza;
- g) avviare le necessarie operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari utili al raggiungimento dello scopo societario;
- h) svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica considerata utile al fine di raggiungere lo scopo sociale, assumendo e concedendo incarichi di consulenza, professionali, progettuali, di collaborazione;
- i) realizzare in proprio strutture fisiche e interventi materiali

che possono produrre ricadute positive per la valorizzazione economica di uno specifico settore produttivo oppure elementi innovativi per la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi;

1) fornire agli Enti locali, agli operatori economici, alle imprese artigiane, agricole, turistiche e commerciali nonché alle PMI e alla popolazione i servizi che favoriscono il miglioramento delle prospettive di sviluppo del territorio.

Il G.A.L. è escluso dall'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata al processo di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione di appositi albi o elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in albi e collegi professionali.

E' esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società consortili a responsabilità limitata.

La società opererà nei seguenti settori:

- sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio;
- formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale;
- sostegno alla riqualificazione, alla creazione di nuove piccole imprese e all'introduzione di innovazioni tecniche, organizzative e gestionali;
- creazione di nuovi prodotti turistici rurali di sostegno e integrazione del distretto termale, promozione e organizzazione dell'offerta turistica del territorio, istituzione di sistemi di prenotazione;
- sostegno alla produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali agricoli e artigianali;
- redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e settoriali, indagini e ricerche in diversi settori, valorizzazione e tutela territoriale e delle produzioni;
- svolgimento di attività e prestazione di servizi nei settori del terziario, del marketing, della pubblicità, dell'informazione, dell'informatica e dell'innovazione tecnologica;
- reperimento di fondi a diversi livelli (locale, regionale, nazionale e comunitario) anche in nome e per conto di soggetti terzi.

#### **ART. 5 - LIBRO SOCI - SOCI**

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo

telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società ed ai terzi dal momento del deposito presso Registro delle Imprese, precisandosi che a cura degli amministratori, a seguito del detto deposito, dovrà provvedersi all'aggiornamento dei libri sociali.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

La società ha natura mista pubblico-privata; della stessa possono fare parte le Unioni Montane e Collinari, i Comuni, gli Enti, le persone giuridiche e gli organismi di carattere pubblico o privato che hanno finalità affini all'oggetto sociale nonché le imprese (di ogni settore economico comunque costituite, ivi comprese le cooperative), le associazioni degli operatori economici, le banche, le fondazioni e, in genere, i soggetti, non persone fisiche, in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale grazie alla loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria.

#### **ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI**

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

#### **ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI**

I soci possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, salvo quanto meglio precisato all'articolo 14 del presente statuto.

#### **ART. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI**

L'organo amministrativo delibera in merito all'ammissibilità dei nuovi soci, in relazione ai requisiti di cui sopra, sia in merito all'acquisto di quote sia in merito alla sottoscrizione di quote di nuova formazione.

La verifica dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro giorni 30 (trenta) dalla domanda proposta dall'interessato: la domanda si intende accolta nel caso di mancato motivato diniego entro il suddetto termine.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese.

Nel caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

#### **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'organo amministrativo nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile e negli altri casi eventualmente previsti dal presente statuto.

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 Codice Civile, 1 comma.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di

partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 18, né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

#### **ART. 10 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.

#### **ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese o che esibiscano idoneo titolo regolarmente depositato presso il citato Registro.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in via subordinata dal soggetto indicato a maggioranza dall'assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio, o quando la redazione ad opera di un notaio avvenga per motivi di opportunità.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse ai soci; la trasmissione può avere luogo anche con modalità telematiche.

#### **ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, l'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificate e, comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge, in modo tale che a ciascun socio l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero

capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese o che esibiscano idoneo titolo regolarmente depositato presso il citato Registro ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del Codice Civile e ss.

#### **ART. 13 - VOTAZIONI**

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito libro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge e comunque mai nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 o per le delibere riguardanti lo scioglimento e messa in liquidazione della società.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla

società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta

un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ART. 14 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario l'Organo Amministrativo o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale ai sensi di legge.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale intervenuta in assemblea.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, e nelle altre ipotesi eventualmente previste dal presente statuto, l'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare anche da soggetti non soci mediante delega scritta; la rappresentanza, peraltro, non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai

dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste, né aziende o Istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c., l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.

#### **ART. 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società può essere amministrata alternativamente da:

--- un amministratore unico;

--- un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci o non mandatari di persone giuridiche socie.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Regolamento (CE) 1303/2013, il cui contenuto espressamente qui si richiama, a livello decisionale alla componente pubblica non può spettare una quota superiore al 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto, pertanto a ciò dovranno attenersi i soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica, anche a tempo indeterminato.

L'incarico dei membri dell'organo amministrativo è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, purché documentate.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta si

renda necessario ed inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi, previa indicazione in tal senso nell'avviso di convocazione, in audio/video conferenza; in tal caso, ove consentito, il presidente e il segretario potranno trovarsi anche in luoghi diversi.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

All'organo amministrativo sono attribuiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

#### **ART. 16 - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE**

La società può nominare, anche al di fuori delle ipotesi in cui la nomina sia imposta dalla legge, un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e/o un revisore secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale questo si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I componenti dell'organo di controllo e/o il revisore, se nominati, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

Nel caso di nomina del solo organo di controllo e ricorrendo i presupposti di legge, lo stesso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti.

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 17 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società è di Euro 59.100,83 (cinquantanovemilacento virgola ottantatre).

Il finanziamento della Società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dal programma Leader, con fondi di altri programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci.

La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **ART. 18 - BILANCIO**

Il bilancio, redatto a cura dell'organo amministrativo, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnato da una relazione sulla gestione, a norma di legge.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali utili o avanzi di esercizio, detratta una somma non inferiore al cinque per cento da destinarsi a riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, saranno destinati in base alla deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **ART. 19 - CONTRIBUTI**

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro, proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### **ART. 20 - CONTRIBUTI**

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

#### **ART. 21 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatte salve diverse ed inderogabili disposizioni di legge.

#### **ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dal decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

#### **ART. 23 - COMUNICAZIONI**

L'organo amministrativo ha l'obbligo di comunicare ai soci, anche via e-mail, l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della società nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", dei verbali assembleari e del consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'adunanza.

#### **ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.